

Publicato il 14/09/2018

N. 00199/2018 REG.PROV.CAU.  
N. 00347/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 347 del 2018, proposto da  
Associazione Italiana per il World Wide Fund For Nature, in  
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e  
difeso dall'avvocato Michele Pezone, con domicilio digitale come da  
PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Paolo  
Iannini in L'Aquila, via Corradino D'Ascanio n. 11;

*contro*

Regione Abruzzo, in persona del legale rappresentante pro tempore,  
rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Battaglia, Stefania Valeri,  
con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e  
domicilio eletto presso lo studio Mario Battaglia in L'Aquila, via  
Leonardo Da Vinci 6;

Amministrazione Provinciale dell'Aquila, in persona del legale  
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati

Pierfranco De Nicola, Francesca Tempesta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*e con l'intervento di*

ad opponendum:

Associazione dei Migratoristi Italiani-Anuu-Consiglio Regionale dell'Abruzzo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Dioguardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Federazione Italiana della Caccia, Federcaccia Abruzzo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Matteo Anastasio, Giovanni Taddei Elmi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia,*

della Deliberazione della Giunta Regionale n. 542 del 23/7/2018, con cui è stato approvato il Calendario Venatorio 2018/2019, e di ogni altro atto prodromico, consequenziale o comunque connesso;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Abruzzo e di Amministrazione Provinciale dell'Aquila;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 settembre 2018 la dott.ssa Paola Anna Gemma Di Cesare e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che il provvedimento amministrativo impugnato, recante l'approvazione del calendario venatorio, di cui si chiede la sospensione dell'efficacia, è stato modificato, limitatamente ad alcune disposizioni, dal provvedimento approvato con DGR n. 671 del 4.9.2018;

preso atto, alla luce del provvedimento sopravvenuto, della rinuncia di parte ricorrente ai motivi esposti nei punti B.3, B.4 e C del ricorso introduttivo (relativi all'estensione della caccia alla Beccaccia dal 1° al 10 gennaio 2019, ora invece subordinata al parere dell'ISPRA; alla caccia in forma vagante nel mese di gennaio, ora consentita solo sino al 31 dicembre; al necessario adeguamento del calendario alle indicazioni emergenti dal Giudizio sulla VINCA per le Aree Natura 2000, che ora è stato effettuato);

ritenuto che:

- il provvedimento approvato con DGR n. 671 del 4.9.2018, per le specie fagiano e quaglia, ha sostituito la regolamentazione effettuata con l'atto gravato, prevedendo che nei siti SIC e ZPS l'apertura della caccia è fissata al primo ottobre;

- pertanto, l'adozione, per le specie fagiano e quaglia, di un nuovo calendario venatorio determina il sopravvenuto difetto di interesse all'esame della domanda di sospensione dell'efficacia di disposizioni oggi superate;

considerato, nondimeno, che la domanda cautelare appare assistita da sufficienti profili di "fumus", in relazione data di apertura della

caccia alla lepre (disposizione della DGR n. 542 del 23/7/2018 non oggetto di modifica da parte della DGR 671/2018), atteso che:

-le legge statale (art. 18, L. 11/02/1992, n. 157), se stabilisce la data di apertura della stagione venatoria alla terza domenica di Settembre, al successivo comma 1 bis fa comunque salvo il divieto dell'esercizio venatorio durante le fasi della riproduzione;

-la Regione non ha fornito congrua motivazione sulle ragioni del dissenso dal parere espresso dall' ISPRA, che aveva indicato l'apertura della caccia alla lepre al 1° ottobre proprio a salvaguardia delle ultime nascite e del completamento della stagione riproduttiva (pagina 5 del citato parere);

ritenuta, pertanto, la configurabilità di un pregiudizio grave ed irreparabile nell'apertura della caccia alla lepre prima del completamento delle nascite;

ravvisata la sussistenza dei presupposti per la compensazione delle spese di fase;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima) accoglie la domanda cautelare nei limiti di cui in motivazione e per l'effetto:

a) sospende l'efficacia del calendario venatorio impugnato nella parte in cui fissa la data di apertura della caccia alla lepre in difformità dal parere dell'ISPRA.

b) fissa la prima udienza pubblica di Maggio 2019.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 12 settembre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Amicuzzi, Presidente

Paola Anna Gemma Di Cesare, Consigliere, Estensore

Maria Colagrande, Primo Referendario

**L'ESTENSORE**  
**Paola Anna Gemma Di Cesare**

**IL PRESIDENTE**  
**Antonio Amicuzzi**

**IL SEGRETARIO**